



**N.30302**

**Sent.263/2022**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LOMBARDIA**

composta dai Magistrati:

Vito TENORE

Presidente rel.

Silvio RONCI

Giudice

Gabriele VINCIGUERRA

Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura Regionale, iscritto al numero 30302 del registro di segreteria, nei confronti di:

**RIVA ANGELA MARIA** (C.F. RVINLM59DM052Y), residente a

Camparada (MB) in V.le Brianza n. 10, rappresentata e difesa, giusta delega

in atti, dagli Avv.ti Marco Picchetti e Marco Ercole Manzoni, entrambi del

foro di Monza e con studio in Monza via Italia n. 28, presso i quali ha eletto

domicilio digitale presso la Pec dei suoi difensori ovvero

marco.picchetti@monza.pecavvocati.it

e

marcoercole.manzoni@monza.pecavvocati.it

ascoltata *per relationem*, su consenso delle parti, nell'odierna udienza del

23.11.2022 la relazione del Magistrato designato prof. Vito Tenore e uditi gli

interventi del Pubblico Ministero nella persona del Sost. Procuratore Generale

dr.ssa Selene Francesca Lupacchino, e dell'avv.Marco Picchetti per la

convenuta;

viste le leggi 14 gennaio 1994, n. 19 e 20 dicembre 1996, n. 639.

### FATTO

**1.** Con atto di citazione del 23.5.2022 la Procura Regionale conveniva innanzi a questa Sezione il soggetto in epigrafe, docente presso vari istituti scolastici pubblici all'epoca dei fatti, esponendo quanto segue:

*a)* che con nota del 10.5.2018 il dirigente scolastico del Istituto Floriani di Vimercate aveva segnalato alla Procura una fattispecie di danno erariale a carico di Angela Maria Riva, per avere prodotto false dichiarazioni e false certificazioni in occasione dell'assunzione a tempo indeterminato presso l'Istituto Scolastico in qualità di docente di sostegno, con conseguente dichiarazione di nullità del rapporto di lavoro da parte degli Istituti Scolastici presso i quali svolgeva l'attività di insegnamento e percezione indebita del trattamento economico derivante dallo svolgimento di tale attività;

*b)* che i fatti erano stati segnalati dalla denunciante anche alla Procura della Repubblica;

*c)* che, a seguito di verifiche istruttorie, la Procura aveva acclarato che in data 2.09.2010 la signora Riva aveva stipulato con l'Amministrazione Scolastica Istituto Floriani il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nell'area professionale del personale docente per attività di sostegno per il settore umanistico-linguistico-musicale, con decorrenza 1.09.2010 (doc. 5 Procura, pagg. 20 – 22) e che, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, la signora Riva aveva rilasciato le prescritte dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazione, concernenti in particolare i servizi preruolo prestati e il possesso dei titoli di studio e abilitanti all'insegnamento, ed aveva presentato copia del diploma di laurea in

pedagogia, conseguita presso l'Università degli Studi di Parma in data 26 novembre 1986, copia del diploma di laurea in Psicologia conseguita presso l'Università Cattolica del S. Cuore in data 26 novembre 1996 e copia della certificazione della Scuola di Specializzazione per l'insegnamento secondario dell'Università Cattolica relativa al conseguimento della specializzazione per l'attività didattica di sostegno in data 18.10.2002 (doc. 5 Procura, pagg. 23 - 32, 64 e 67);

d) che, a seguito del superamento del periodo di prova e della conferma in ruolo, con decreto nr. 2426 del 3.10.2011 del Dirigente Scolastico pro tempore dell'Istituto Scolastico "Floriani", alla signora Riva erano stati riconosciuti, ai fini della ricostruzione della carriera, i servizi prestati prima dell'immissione in ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituto "Floriani" (avvenuta nel 2010), in accoglimento dell'istanza da lei presentata (doc. 5, pagg. 36 ss.) e, in particolare quelli prestati a partire dall'anno scolastico 2000/2001 quale Docente Secondaria di II grado ed equiparati con posto di sostegno minorati psicofisici (doc. 5, pagg. 35 - 45), segnatamente:

- dall'anno scolastico 2000/2001 all'anno scolastico 2004/2005 presso l'Istituto Scolastico "*Meroni*" di Lissone "per la classe di concorso A050 Lettere Istruzione Secondaria di II grado e qualifica Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex Liv. 7)", senza un titolo di laurea idoneo e, riguardo alla maggior parte dell'attività svolta "con tipo posto sost. minorati psicofisici", senza un valido titolo di specializzazione necessario per l'insegnamento ai disabili;

- dall'anno scolastico 2004/2005 all'anno scolastico 2007/2008 presso l'I.P.S.S.E.C. "*Adriano Olivetti*" di Monza (scuola secondaria) "per la classe

	di concorso A050 Lettere Istruzione Secondaria di II grado e qualifica Doc.	
	Secondaria II Grado ed Equiparati (ex Liv. 7) con tipo posto sost. minorati	
	psicofisici”, senza un titolo di laurea idoneo e senza un valido titolo di	
	specializzazione necessario per l’insegnamento ai disabili;	
	- dall’anno scolastico 2008/2009 all’anno scolastico 2009/2010 presso	
	l’Istituto “ <i>Floriani</i> ” di <i>Vimercate</i> , con contratto di lavoro a tempo	
	determinato (successivamente a tempo indeterminato), “per la classe di	
	concorso A050 Lettere Istruzione Secondaria di II grado e qualifica Doc.	
	Secondaria II Grado ed Equiparati (ex Liv. 7) con tipo posto sost. minorati	
	psicofisici”, senza un titolo di laurea idoneo e senza un valido titolo di	
	specializzazione necessario per l’insegnamento ai disabili;	
	e) che il dirigente scolastico dell’Istituto Floreani di Vimercate aveva	
	acclarato, tramite i locali Carabinieri, la non autenticità del diploma di laurea	
	in Psicologia asseritamente conseguito dalla signora Riva presso l’Università	
	Cattolica del S. Cuore e del diploma di laurea asseritamente conseguito	
	dall’interessata presso l’Università degli Studi di Parma, ed aveva proceduto,	
	in data 08.05.2018, alla dichiarazione della nullità del contratto di lavoro ”per	
	mancanza di requisito essenziale” e che la posizione stipendiale della signora	
	Riva (partita fissa di spesa n. 6239796) era stata chiusa in data 8.05.2018 a	
	seguito del licenziamento, ma riaperta nel 2019;	
	f) che, a fronte di quest’ultima anomala riapertura, la Procura aveva	
	acclarato che la signora Riva nell’anno scolastico 2019/2020 aveva stipulato	
	un contratto di lavoro come supplente di scuola elementare su posto di	
	sostegno dal 19.09.2019 al 30.06.2020 presso <i>l’Istituto Comprensivo Salvo</i>	
	<i>d’Acquisto di Muggiò</i> e un contratto di lavoro come supplente di scuola	

dell'infanzia su posto c.d. "comune" dal 5.10.2020 al 30.06.2021 presso

*l'Istituto Comprensivo di Villasanta (doc 4);*

g) che dalla documentazione acquisita presso l'Istituto Comprensivo

"Salvo d'Acquisto" di Muggiò, era risultato che la signora Riva era stata

effettivamente assunta a tempo determinato con contratto individuale di

lavoro stipulato il 19.09.2019 come docente supplente su posto di sostegno

presso la scuola primaria, in quanto, a seguito dell'esaurimento delle

graduatorie degli aspiranti al posto, era stata presa in considerazione

dall'Amministrazione Scolastica la sua domanda di messa a disposizione

come supplente, domanda alla quale erano allegati copia del diploma di

scuola magistrale, titolo abilitante all'insegnamento nella scuola del grado

preparatorio, e copia della certificazione della Scuola di Specializzazione

dell'Università Cattolica per l'insegnamento nelle classi con allievi disabili

(doc. 6 Procura);

h) che, dalla documentazione acquisita presso l'Istituto Comprensivo di

Villasanta, era poi risultato che la signora Riva era stata effettivamente

assunta a tempo determinato con contratto individuale di lavoro stipulato il

5.10.2020 come docente supplente su posto comune presso la scuola

dell'infanzia, in quanto inserita nella graduatoria di istituto degli aspiranti a

supplenza in qualità di docente di scuola dell'infanzia, tipo posto AN (doc. 9

Procura);

i) che il Dirigente Scolastico dell'IC di Villasanta, verificata la non

veridicità della dichiarazione resa nella domanda presentata dalla signora

Riva di inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per gli anni

scolastici 2020/2021 e 2021/2022, in merito al conseguimento in data

18.10.2002 presso l'Università Cattolica di Milano della "Specializzazione per l'insegnamento nelle classi con allievi in situazione di handicap" (non realmente conseguito), aveva proposto all'Ufficio Scolastico Territoriale di Monza e Brianza l'esclusione della signora Riva dalle graduatorie per la classe di concorso AAAA - Scuola dell'Infanzia;

j) che il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale aveva disposto in tal senso con decreto n. 3233 del 19.03.2021, in ottemperanza all'art. 7, comma 9, dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 avente ad oggetto le procedure per l'istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto e di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, poichè in virtù del titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità (dichiarato dalla Sig.ra Riva, ma non veritiero), alla docente erano "*stati attribuiti [indebitamente] 9 punti in quanto classificato tra i 'titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso' di cui alla tabella A/1, sez. B.18, allegata all'OM 60/2020*"; conseguentemente, a seguito dell'esclusione dalle graduatorie, il Dirigente Scolastico aveva adottato il provvedimento di risoluzione del contratto di lavoro stipulato il 5.10.2020 (doc. 9 Procura);

k) che le somme percepite a seguito di attività di insegnamento svolta dalla Sig.ra Riva tra il 2000 e il 2021 in assenza dei requisiti, sulla base di documentazione e dichiarazioni false circa l'acclarata mancanza delle 2 lauree e successiva specializzazione, quantificate dalla Guardia di Finanza in € 407.656,60 (doc. 12 Procura), erano da ritenersi indebite e configuranti danno erariale secondo univoca giurisprudenza;

*l)* che tale approdo giurisprudenziale era applicabile sia laddove fossero stati dichiarati dalla convenuta titoli di studio falsi, essenziali e imprescindibili per lo svolgimento dell'attività di insegnamento (quali il diploma di laurea e il titolo di specializzazione all'insegnamento ai disabili, necessari per la prestazione resa presso l'Istituto Scolastico "Meroni" di Lissone, presso l'I.P.S.S.E.C. "Adriano Olivetti" di Monza, presso l'Istituto "Floriani" di Vimercate e l'Istituto "Alcide de Gasperi" di Muggiò), sia laddove fossero stati dichiarati titoli di studio falsi che, sebbene non essenziali e imprescindibili per la tipologia di insegnamento, avessero contribuito ad una valutazione del punteggio differente da quella ottenibile in assenza del richiamo dei medesimi (quale il titolo di specializzazione all'insegnamento ai disabili presso l'Istituto Comprensivo Villasanta) o, comunque, a fronte di dichiarazioni non veritiere rilevanti ai fini dell'esame della domanda (quale la dichiarazione di assenza di decadenza da incarichi precedenti, resa all'Istituto Comprensivo Villasanta);

*m)* che a fronte di invito a dedurre notificato il 25.1.2022, l'invitata non aveva inoltrato deduzioni, né chiesto di essere sentita.

Tutto ciò premesso, la Procura chiedeva la condanna della convenuta al pagamento a favore del Ministero dell'Istruzione (oggi Ministero dell'Istruzione e del Merito) della somma di euro 407.656,60, oltre accessori, somma comprensiva degli oneri fiscali (effettivamente sostenuti dall'amministrazione scolastica), ma al netto degli oneri previdenziali (considerato che la decadenza dal rapporto di lavoro ha comportato un mero riconoscimento di fatto dell'attività prestata, senza alcun diritto della sig.ra Riva a percepire il relativo trattamento previdenziale).

2. Si costituiva la convenuta Riva, difesa dagli avv.ti Picchetti e

Manzoni, eccependo quanto segue:

a) che l'azione erariale era parzialmente prescritta, in assenza di occultamento doloso, a fronte di iniziativa della Procura del 2022 e di fatti assai risalenti nel tempo;

b) che nel merito, a suo dire, i Dirigenti scolastici degli Istituti Meroni di Lissone (2000-2005) e Olivetti di Monza (2005-2008) avevano facoltà, in una situazione di urgenza e necessità come quella che si erano lì verificate, di poter assumere annualmente, a tempo determinato ed in supplenza, insegnanti nelle scuole secondarie di secondo grado anche se privi del titolo di laurea; pertanto l'attività lavorativa prestata dalla sig.ra Riva doveva essere considerata, quantomeno nell'arco temporale che va dall'anno 2000 fino all'anno 2008, oltre che effettiva ed efficace, altresì lecita e non inficiata da alcuna nullità;

c) che il danno contestato era eccessivo, potendo essere riconosciuto, in via equitativa ex art. 1226 c.c., nella misura del 40% o nella diversa misura ritenuta di giustizia, un abbattimento del danno erariale tenuto conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'Amministrazione per le prestazioni di fatto rese dalla sig.ra Riva (assai apprezzata da discenti e colleghi), in applicazione del principio della *compensatio lucri cum damno* ex art. 1, comma 1-bis, della l. n. 20/1994 (ed in ciò allineandosi a quanto recentemente stabilito dalla Sezione Giurisdizionale per il Trentino – Alto Adige nella sentenza n. 58/2021);

d) di aver partecipato al corso di specializzazione c/o l'Università Cattolica di Milano e di aver realmente conseguito il titolo richiesto per



l'insegnamento su posto a sostegno, circostanza sulla quale chiedeva prova testimoniale escutendo il segretario dell'Università Filippo Brambilla, in quanto il certificato risultava tra gli allegati di cui al documento n. 6 dell'atto di citazione, a firma del Segretario dell'Università, Filippo Brambilla, che successivamente, ovvero in data 15.02.2021 e poi 31.03.2021 (vedi documenti n. 9 e 10 sempre dell'atto di citazione), aveva poi dichiarato e sottoscritto che la sig.ra Riva non risultava essere mai stata iscritta alla SSIS (Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario), né di aver mai conseguito alcuna specializzazione per l'attività didattica di sostegno;

*e)* che, quanto alle ultime due esperienze scolastiche successive all'Istituto Floriani, per l'incarico conferito dall'Istituto "Salvo D'Acquisto" di Muggiò per l'anno 2019/2020 relativo allo svolgimento di insegnante di scuola primaria con posto di sostegno, la restituzione dell'importo percepito dalla sig.ra Riva a titolo di retribuzione non era reclamabile in quanto subordinata all'effettivo accertamento della non genuinità del titolo fatto valere come insegnante di sostegno, per cui occorre attendere l'esito dell'istruttoria sul punto; con riferimento all'incarico conferito dall'Istituto Comprensivo di Villasanta per l'anno 2020/2021, con "qualifica docente della scuola d'infanzia", lo stesso era di tipo "comune" e non "a sostegno", la dichiarazione di possedere la specializzazione aveva influito esclusivamente sulla graduatoria e non sull'idoneità all'insegnamento, e non vi erano dunque i presupposti per considerare nullo il contratto stipulato e privo di valore la prestazione erogata dalla sig.ra Riva a favore della scuola primaria;

*f)* che, lasciando al momento in sospeso quanto corrisposto dall'Istituto Comprensivo Salvo D'Acquisto di Muggiò, il solo periodo lavorativo di cui

la sig.ra Riva doveva restituire quanto percepito dalla P.A. era quello trascorso all'Istituto Floriani di Vimercate, pari ad € 230.403,91 che, per quanto sopra richiesto, abbattuto nella misura del 40% per l'*utilitas* comunque derivata alla P.A., si riduceva ad € 138.242, oltre interessi e rivalutazione.

Tutto ciò premesso, la difesa della convenuta chiedeva una più equa determinazione del *quantum* contestato e formulava richieste istruttorie (prova testimoniale sulla circostanza di frequentato il corso di specializzazione per l'insegnamento agli studenti portatori di handicap - 800 ore - presso la Università Cattolica di Milano, ottenendo il relativo titolo abilitativo).

**3.** All'udienza dibattimentale del 23.11.2022, udita *per relationem* la relazione del Magistrato designato, prof.Vito Tenore, le parti costituite sviluppavano poi i propri argomenti. Quindi la causa veniva trattenuta in decisione.

#### DIRITTO

**1.** Va preliminarmente disattesa la richiesta di prova testimoniale formulata dalla difesa della convenuta, essendo la circostanza del conseguimento del diploma di specializzazione da parte della sig.ra Riva per l'insegnamento agli studenti portatori di handicap - 800 ore - presso la Università Cattolica di Milano smentita da due dichiarazioni 15.2.2021 prot. DFPLRP/TFA//2021/003/fb e 31.3.2021 prot. DFPLRP/TFA//2021/007/fb (all.9 e 10 Procura) rese da una P.A., la stessa Università Cattolica, né risulta proposta querela di falso su tale duplice attestazione, la quale chiarisce altresì

che la matricola universitaria indicata dalla sig.ra Riva in un certificato prodotto alla P.A. appartiene ad altra persona, laureata.

**2.** Sul piano fattuale e probatorio parte attrice ha inoltre documentalmente provato che la convenuta Riva all'epoca dei fatti qui contestati era priva delle due lauree asseritamente conseguite a Milano-Sacro Cuore e a Parma (circostanza riconosciuta dalla convenuta) e della predetta specializzazione necessaria per insegnamento di sostegno ai disabili (v. docc. 7, 9, 10 e 11 Procura).

**3.** Sempre sul piano fattuale, è incontestato tra le parti che la convenuta sig.ra Riva, in spregio alla normativa vigente, ha svolto:

- negli anni scolastici 2000/2001 – 2001/2002 – 2002/2003 – 2003/2004 e 2004/2005 attività di insegnamento presso l'Istituto Scolastico "Meroni" di Lissone "per la classe di concorso A050 Lettere Istruzione Secondaria di II grado e qualifica Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex Liv. 7)", senza un titolo di laurea idoneo e, riguardo alla maggior parte dell'attività svolta "con tipo posto sost. minorati psicofisici", senza un valido titolo di specializzazione necessario per l'insegnamento ai disabili;

- negli anni scolastici 2004/2005 – 2005/2006 – 2006/2007 – 2007/2008 attività di insegnamento presso l'I.P.S.S.E.C. "Adriano Olivetti" di Monza (scuola secondaria) "per la classe di concorso A050 Lettere Istruzione Secondaria di II grado e qualifica Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex Liv. 7) con tipo posto sost. minorati psicofisici", senza un titolo di laurea idoneo e senza un valido titolo di specializzazione necessario per l'insegnamento ai disabili;

- negli anni scolastici da 2008/2009 a 2017/2018 attività di insegnamento

presso l'Istituto "Floriani" di Vimercate (scuola secondaria – con contratto di lavoro dapprima a tempo determinato e successivamente a tempo indeterminato) "per la classe di concorso A050 Lettere Istruzione Secondaria di II grado e qualifica Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex Liv. 7) con tipo posto sost. minorati psicofisici", senza un titolo di laurea idoneo e senza un valido titolo di specializzazione necessario per l'insegnamento ai disabili;

- nell'anno scolastico 2019/2020 attività di insegnamento presso l'Istituto Alcide De Gasperi di Muggiò (scuola primaria), con "qualifica di doc. scuola infanzia elementare educativo ed Equip. (ex Liv. 6) e con tipo posto sost. minorati psicofisici", senza un valido titolo di specializzazione necessario per l'insegnamento ai disabili;

- nell'anno scolastico 2020/2021 attività di insegnamento presso l'Istituto Comprensivo Villasanta (scuola dell'infanzia), con "qualifica di docente della scuola dell'infanzia", dopo aver dichiarato l'esistenza di un titolo di specializzazione per l'insegnamento dei disabili non effettivamente conseguito (sebbene tale dichiarazione sia stata resa unicamente al fine di ottenere un punteggio maggiore in graduatoria).

**2.** E' parimenti evidente, come ben richiamato da parte attrice, che i requisiti generali per l'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado sono stabiliti dall'art. 402 del D. Lgs 297/1994 (T.U. in materia di istruzione) e successive modificazioni. La lettera c) del comma 1 della norma citata, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, prescrive il possesso della laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, il quale, ai sensi dell'art. 405 T.U. in materia di istruzione,

provvede periodicamente alla revisione della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente.

Con D.M. del 30 gennaio 1998 (successivamente integrato con DM 22/2005), recante il testo coordinato delle disposizioni in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre di insegnamento nelle scuole secondarie, sono state indicate le diverse classi di concorso e sono stati fissati i titoli di studio validi ai fini dell'ammissione ai concorsi a cattedre nella scuola secondaria nonché i titoli di studio validi ai medesimi fini, ove conseguiti entro un determinato anno accademico. Con specifico riguardo alla classe di concorso 050 – Lettere istr. second. II grado, alla quale ha avuto accesso la signora Riva, prima e dopo l'immissione in ruolo, dall'a.s.2000/2001 sino all'8.05.2018 (come si evince dal certificato di servizio n. 827 del 4.10.2011), il citato DM 30 gennaio 1998 indica quali titoli di accesso, tra le altre lauree, la laurea in pedagogia e la laurea in materie letterarie.

L'art. 325 del D. Lgs 297/1994 dispone che il personale docente preposto all'insegnamento dei disabili deve essere fornito di apposito titolo di 9 specializzazione; con DM 26 maggio 1998, che ha definito i criteri per la disciplina dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, sono state previste specifiche attività didattiche aggiuntive nell'ambito dei predetti corsi di laurea e di specializzazione, attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, in base alle quali il diploma di laurea o di specializzazione può costituire titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno.

Con DM 20 febbraio 2002, inoltre, al fine di assicurare in tempi brevi ulteriore

personale specializzato per le attività di sostegno, il MIUR ha disciplinato l'organizzazione di un percorso formativo per l'acquisizione della specializzazione da parte di personale docente già abilitato all'insegnamento, ma sprovvisto del titolo specifico, con priorità per i docenti già utilizzati sul sostegno.

I titoli di specializzazione per le attività didattiche di sostegno sono stati inoltre ulteriormente disciplinati dal Regolamento di cui al DM 249 del 2010.

E' dunque evidente, dalla ricostruzione normativa suddetta, come all'epoca dei fatti (2000-2021) per tutti gli insegnanti entrati in servizio al pari della sig.ra Riva per l'insegnamento presso le scuole secondarie, fosse necessaria la laurea e per l'insegnamento ai disabili in ogni ordine e grado fosse necessario un corso di specializzazione.

Pertanto è di solare evidenza che la convenuta non aveva nessuno dei titoli idonei sopra indicati, ed ha dichiarato il falso e prodotto documentazione contraffatta al fine di ottenere i contratti di lavoro ai quali aspirava.

**4.** Venendo alle conseguenze erariali di tale condotta, palesemente dolosa, un consolidato orientamento giurisprudenziale (*ex multis* Corte dei conti, sez. II Appello, sent. n. 625/2015; Corte dei conti, sez. II Appello, sent. n. 70/2017) ha ribadito che in tale evenienza si versa in un'ipotesi di illiceità della causa che, ai sensi dell'art. 2126, primo comma, cod. civ., priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto di lavoro, stante il contrasto con norme fondamentali e generali e con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento (Corte Cost. sent. 296/1990).

A fronte di un esborso non dovuto, la giurisprudenza di questa Corte è pertanto univoca nello statuire (cfr. anche C. conti, III centrale, n. 279

del 26/10/2001 e n. 151 del 20.2.2004; id., appello Sicilia n. 154/2006; id., II centrale, n. 430 del 26/10/2010; id., Sicilia, n. 1158 del 29/3/2011; id., Campania n.133 del 31/01/2013, cui anche questa Sezione aderisce: cfr., sez. Lombardia n.215 del 14.12.2016; id., n.280 del 20.11.2013; id., n. 627 del 2/11/2010 e id., n. 321 del 13.6.2012), che la prestazione lavorativa resa in assenza di laurea, in quanto non espressiva di capacità derivante dalla preparazione professionale conseguita con un regolare percorso di studio, non arrechi all'ente alcuna utilità, se non limitatamente al disbrigo di mansioni lavorative aventi caratteristiche di genericità e fungibilità, per le quali non sono richieste conoscenze specialistiche.

In altre parole, avendo la legge ed il CCNL stabilito che la retribuzione sia commisurata al possesso di determinati standard qualitativi e professionali, la loro mancanza determina il venir meno del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione (C. conti, sez. Toscana, 3.10.2011 n.363; id., sez. app. Sicilia, 4.5.2011 n.127). Secondo tale richiamato e condivisibile orientamento, a nulla rileva la circostanza che agli emolumenti percepiti abbiano corrisposto prestazioni effettivamente svolte. Infatti, nei casi come quello in esame, è chiaro anche al profano che il possesso dei requisiti culturali e professionali (di un insegnante, tra l'altro di ragazzi con handicap) si pone come necessaria premessa per l'utile svolgimento della relativa attività, in assenza del quale il sinallagma tra prestazione e retribuzione deve considerarsi irrimediabilmente e integralmente mancante. Talché *“l'assenza di titoli culturali e professionali preclude in partenza la possibilità di valutazione dell'utilità delle prestazioni svolte, diversamente dal caso di prestazioni effettuate, in*

*assenza di posto in organico, da sanitari comunque muniti degli adeguati titoli professionali. [...] Non rileva in contrario il fatto che lo svolgimento di queste mansioni non abbia dato luogo a censure. Non è infatti l'assenza di censure che si richiede in attività di tal genere ma il fatto che esse possano essere esplicate al meglio” (C. conti, III centrale, n. 279/2001 cit.).*

L'orientamento suddetto appare conforme a quello espresso dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che, nell'esaminare la posizione di un soggetto, imputato di truffa aggravata ai danni di una P.A., per aver ottenuto l'assunzione in un impiego pubblico con la qualifica di infermiere pur essendo privo del titolo abilitante, ha ritenuto sussistente il reato, ravvisando l'elemento sia del profitto conseguito dal reo, sia del danno ingiusto arrecato all'ente pubblico, entrambi coincidenti con le retribuzioni illecitamente percepite dall'imputato (cfr. Cass. pen., sez. II, n. 36502 del 21 settembre 2009).

Tale generale approdo, valevole per qualsiasi posizione lavorativa nel pubblico impiego conseguita *sine titulo*, è stato settorialmente confermato nell'amministrazione scolastica da una monolitica giurisprudenza (da ultimo C.conti, sez.giur.Sicilia n. 211/2021; id., sez.Sicilia, n.2952/2010, confermata da Appello Sicilia, n.243/A/2012) su fattispecie analoghe relative a docenti privi di un valido titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno nelle scuole: il richiamato indirizzo, dopo aver ricordato che l'art 325 del d.lgs. n. 297/1994 richiede che *“i docenti preposti alle classi delle scuole comuni che accolgono alunni portatori di handicap devono essere forniti di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal*



*Ministero della Pubblica Istruzione*”, ha rimarcato come la “*carezza genetica di un requisito indefettibile per l'accesso alle funzioni di docente di sostegno rende conseguentemente indebito l'esborso stipendiale corrisposto dal datore di lavoro pubblico alla convenuta*” (C.conti, sez.giur.Sicilia n. 211/2021 cit.).

Nè appaiono compensabili le utilità derivanti da condotte *contra legem* in quanto l'utilità di fatto non può diventare utilità di diritto altrimenti si eluderebbe il divieto normativo (C. conti, sez. Lazio, 4 settembre 2012, n. 864 e id., sez. Toscana, 3 ottobre 2011, n. 363, entrambe riguardanti fattispecie relativa a dirigente assunto sulla base di laurea falsa: avendo la legge stabilito che la retribuzione sia commisurata al possesso di determinati standard qualitativi, la mancanza di laurea determina il venir meno del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione; id., sez. Sicilia, 4 maggio 2011, n. 127, relativa ad insegnante di sostegno privo di specializzazione; id., sez. Lazio, 6 febbraio 1998, n. 16; id., sez. Calabria, 31 ottobre 1997, n. 44; id., sez. Calabria, 15 luglio 1998, n. 14).

Le prestazioni lavorative rese dunque dalla sig.ra Riva non hanno dunque alcuna valenza giuridica e le somme stipendiali introitate vanno restituite integralmente al datore.

**5.** E tale approdo vale anche, a fronte di censure difensive sul punto, per gli incarichi didattici presso gli istituti Meroni di Lissone e Olivetti di Monza, espletati senza un titolo di laurea idoneo e senza un valido titolo di specializzazione necessario per l'insegnamento dei disabili come stabilito dal soprarichiamato quadro normativo. Parte convenuta non ha fornito alcun riscontro probatorio o normativo circa la libera espletabilità di tali incarichi

senza laurea e specializzazione come invece prescritto dalla normativa generale soprarichiamata.

Parimenti infondate appaiono le eccezioni difensive afferenti l'esperienza scolastica della Riva successive all'Istituto Floriani, ovvero l'incarico conferito dall'Istituto "Salvo D'Acquisto" di Muggiò per l'anno 2019/2020 relativo allo svolgimento di insegnante di scuola primaria con posto di sostegno.

Difatti la restituzione dell'importo percepito dalla sig.ra Riva a titolo di retribuzione per tale incarico è ben reclamabile dalla Procura in questa sede essendovi prova documentale in atti della non genuinità del titolo di specializzazione fatto valere dalla convenuta come insegnante di sostegno. Non occorre dunque, come invocato dai patroni della Riva, attendere l'esito dell'istruttoria sul punto. Anche in questo incarico sussistono dunque i presupposti per considerare datorialmente nullo il contratto stipulato e conseguentemente privo di valore, in questa sede giuscontabile, la prestazione erogata dalla sig.ra Riva a favore della Scuola Salvo D'Acquisto, al pari delle restanti.

Parimenti priva di fondamento appare la doglianza difensiva relativa alla contestazione, come danno erariale, degli importi stipendiali percepiti per l'incarico conferito dall'Istituto Comprensivo di Villasanta per l'anno 2020/2021, con "qualifica docente della scuola d'infanzia".

Come eccepito dalla difesa della Riva ancorchè siano stati dichiarati titoli di studio falsi (specializzazione post universitaria per insegnamento ai disabili), gli stessi, come riconosciuto anche dalla Procura, non erano essenziali e imprescindibili per la tipologia di insegnamento ed hanno solo

contribuito ad una valutazione del punteggio differente da quella ottenibile in assenza del richiamo dei medesimi. E' tuttavia agevole rilevare che proprio il conseguimento di tali punteggi ha consentito l'inserimento nella graduatoria che ha consentito, scavalcando più titolati e meritevoli aspiranti (che potrebbero persino dolersi in sede civile di tale scavalco foriero di un lucro cessante), il remunerato insegnamento.

In ogni caso la Riva è stata poi estromessa dalla graduatoria: come già rimarcato nella esposizione in fatto, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale ha disposto in tal senso con decreto n. 3233 del 19.03.2021, in ottemperanza all'art. 7, comma 9, dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 avente ad oggetto le procedure per l'istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto e di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, poichè in virtù del titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità (dichiarato dalla Sig.ra Riva, ma non veritiero), alla docente erano "*stati attribuiti [indebitamente] 9 punti in quanto classificato tra i 'titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso' di cui alla tabella A/1, sez. B.18, allegata all'OM 60/2020*"; conseguentemente, a seguito dell'esclusione dalle graduatorie, il Dirigente Scolastico ha adottato il provvedimento di risoluzione del contratto di lavoro stipulato il 5.10.2020 (doc. 9 Procura).

**6.** Venendo al *quantum*, la Procura reclama, sulla base di relazione della Guardia di Finanza (in Doc. all.12 Procura) la somma di euro 407.656,60, oltre accessori, somma comprensiva degli oneri fiscali (effettivamente sostenuti dall'amministrazione scolastica), ma al netto degli oneri previdenziali (considerato che la decadenza dal rapporto di lavoro ha

comportato un mero riconoscimento di fatto dell'attività prestata, senza alcun diritto della sig.ra Riva a percepire il relativo trattamento previdenziale).

Ritiene tuttavia il Collegio che tale somma vada calcolata al netto delle ritenute fiscali operate e versate al Fisco, ovvero in **euro 314.651,79** come da relazione della GdF in atti, per i motivi infraprecisati.

Premesso che il Giudice è tenuto ad applicare le norme sulla base di una lettura testuale e logica e in questa sede anche sulla base del principio del *favor rei* tipico di tutti i rami del diritto punitivo (in cui refluisce anche la multifunzionale responsabilità amministrativo-contabile, avente funzione risarcitoria, ma anche preventiva, dissuasiva e punitiva), occorre partire dall'importante previsione legislativa di cui all'art. 1-*bis*, l. n. 20 del 1994 nel testo novellato dalla l. n. 639 del 1996 e succ. mod., che, risolvendo un antico contrasto interpretativo sul punto, ha statuito che, nella quantificazione del danno erariale, la Corte dei conti deve necessariamente tenere conto dei “vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata”, a seguito della condotta illecita del proprio dipendente.

L'ampiezza davvero notevole e consapevole della formulazione normativa (vantaggio “*comunque conseguito*”) porta a ritenere, in settoriale ma decisamente più vasta (stante la testuale dizione dell'art. 1, comma 1-*bis*) applicazione lata dell'analogo (ma non identico, v. *infra*) principio di matrice civilistica della *compensatio lucri cum damno*, che il giudice debba necessariamente computare, nella determinazione del *quantum debeatur*, qualsiasi vantaggio fruito dall'amministrazione (anche diversa da quella che

ha patito il danno) ed, anzi, dalla “*comunità amministrata*” (nozione più ampia ed onnicomprensiva di qualsiasi vantaggio sociale).

La giurisprudenza contabile (da ultimo C. conti, sez. riun., 11 ottobre 2021 n. 13/QM; id. sez.riun., 12 ottobre 2020 n. 24/QM su fattispecie di versamenti *ex art.53, co.7, d.lgs. n.165 del 2001* per attività extralavorative non autorizzate) si è tuttavia talvolta adagiata acriticamente sugli approdi civilistici della Cassazione (Cass., 7 gennaio 2000, n. 81; id., 2 marzo 2010, n. 4950; id., 20 maggio 2013, n. 12248) sul ben diverso istituto della compensazione *lucris cum damno* (1241 ss. c.c.), ritenendo che l’art. 1, comma 1-*bis* operi solo se il vantaggio sia conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto illecito, ovvero quando il vantaggio sia *causato* dall’illecito e sia essere *inerente* al bene o all’interesse leso, escludendo che il danno risarcibile venga determinato tenendo conto anche di eventuali effetti vantaggiosi che non trovano nell’illecito la loro *causa* ma la semplice *occasione*.

Tale indirizzo, ancorché diffuso nella giurisprudenza contabile, sembra non considerare la più ampia e chiarissima portata testuale, e dunque applicativa, dell’art. 1, comma 1-*bis*, l. n. 20 rispetto alla *compensatio* civilistica degli artt. 1241 ss. c.c. come intesi dalla Cassazione.

Difatti, il precetto della legge n. 20 in esame non parla affatto di compensazione, ma di determinazione del danno erariale tenendo conto, sotto il profilo oggettivo, dei vantaggi “*comunque*” conseguiti, sotto il profilo soggettivo, “*dall’amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata*”: non è dato comprendere quale altra dizione avrebbe dovuto utilizzare il legislatore per dire che, nel quantificare il danno erariale, *qualsiasi* vantaggio per la P.A., senza alcun

identità soggettiva tra P.A. avvantaggiata e P.A. danneggiata (come erroneamente presuppongono talune sentenze, negando così in radice qualsiasi “vantaggio obliquo” testualmente previsto dall’art. 1, comma 1-*bis*, l. n. 20) e senza alcun legame genetico-causale tra vantaggio e l’illecito dannoso per la P.A. (anche meramente occasionale), va doverosamente scomputato dal danno cagionato, quale che sia il beneficiario, amministrazione o *comunità amministrata*, nozione sicuramente e volutamente più ampia del più ristretto concetto di “ente pubblico-p.a.”.

Ad avviso del Collegio, la *compensatio lucri cum damno* civile e la determinazione del danno *ex art. 1, comma 1-bis, l. n. 20*, nonostante alcune analogie di fondo, non esprimono dunque lo stesso istituto ed hanno presupposti normativi diversi, come la norma giuscontabile stessa lapidariamente esprime sul piano testuale, vincolando così l’esegeta ad una più ampia lettura, anche alla luce del predetto principio del *favor rei* a fronte di previsioni anche punitive e non solo risarcitorie.

Tale ampia dizione dell’art.1, comma 1-*bis* cit. impone dunque al Giudice di tener conto, nel caso in esame, degli importi fiscali versati dalla convenuta (tramite datore) al Fisco e a vantaggio dunque della “*comunità amministrata*”.

Una diversa lettura porterebbe altresì ad una violazione del principio eurounitario e nazionale del *ne bis in idem*, che preclude una duplicazione di prestazioni della medesima natura (entrambe pecuniarie nella specie) per lo stesso fatto. Da ultimo, la ampia lettura qui recepita dell’istituto in esame, volto al pieno computo della “*compensatio obliqua*” (vantaggio fruito da altra P.A.), si pone in coerenza logica e sistemica con lo speculare istituto del

“*danno obliquo*”, ovvero ad altra amministrazione: *ubi commoda ibi incommoda*. Se vanno computati i dannosi svantaggi patiti da “altra” P.A. per condotte di pubblici dipendenti, vanno coerentemente scomputati i vantaggiosi introiti goduti da detta “altra” P.A.

In conclusione, la convenuta va condannata al pagamento a favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito della somma di **euro 314.651,79** ad oggi già rivalutata, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo effettivo.

**6.** Va da ultimo rimarcato come l’eccepita prescrizione è chiaramente infondata a fronte di un invito a dedurre notificato il 25.1.2022 e di fatti, palesemente occultati in modo doloso (trattasi di manualistica ipotesi di specie), scoperti nel 2018 dal dirigente scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Virgilio Floriani” di Vimercate (per quelli anteriori a tale data, mentre per quelli successivi la questione non si pone).

**P. Q. M.**

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando, ogni altra pretesa respinta, **CONDANNA RIVA ANGELA MARIA** (C.F. RVINLM59DM052Y), al pagamento della somma, ad oggi già rivalutata, di **euro 314.651,79**, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo effettivo. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 358,93 (diconsi trecentocinquantotto/93)

Così deciso in Milano il 23.11.2022.

Il Presidente relatore  
Vito Tenore  
*Firmato digitalmente*

